

Mozione per l'applicazione puntuale delle norme in materia di infrastrutture digitali d'edificio e per la centralizzazione degli impianti d'antenna condominiali

Premesso che

- La legge 1 agosto 2002 n. 166 affronta il tema della predisposizione degli edifici alla ricezione dei diversi segnali provenienti dalle reti di telecomunicazione
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) sancisce "i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica" (Art. 3 comma 1)
- La Legge 11 novembre 2014 n. 164 di conversione del DL 12 settembre 2014 n. 133, all' art. 6 ter (disposizioni per l'infrastruttura degli edifici con impianti di comunicazione elettronica) col comma 2 ha provveduto a modificare il DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) inserendo nel capo IV, parte II il nuovo art. 135 bis
- Che l'art. 135 bis del predetto Testo Unico delinea le nuove norme in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici e, nello specifico, al comma 1 istituisce l'obbligo di dotare di una infrastruttura fisica multiservizio passiva in fibra ottica e relativi punti di accesso tutti gli edifici di nuova costruzione le cui domande di autorizzazione edilizia siano state rilasciate dopo il 1 luglio 2015, nonché quelli in cui vengano realizzate opere che prevedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c
- Che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha provveduto a rilasciare nell'anno 2015 la guida CEI 306/22 che fissa i principi per la realizzazione di detti impianti a regola d'arte.
- Che il progetto dell'impianto multiservizio costituisce parte imprescindibile del fascicolo d'edificio e quindi *conditio sine qua non* per il rilascio dell'autorizzazione edilizia, come sottolineato anche da un recente parere del Collegio Nazionale del Notariato (risposta dell'11 aprile 2018 al quesito n. 66-2018P)
- Che il collaudo e la dichiarazione di conformità dell'impianto multiservizio costituiscono requisiti tecnici obbligatori al momento del rilascio dell'agibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 107 comma 1 lettera b del suddetto Testo Unico dell'edilizia
- Che l'esistenza di adeguati impianti di distribuzione dei segnali digitali negli edifici costituisce premessa allo sviluppo di nuovi servizi digitali al cittadino e alla nascita della digital society che, tra le altre cose, presuppone lo sviluppo di un nuovo rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino stesso.

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale di Vicenza impegna il Sindaco e la Giunta a:

- Intervenire sugli organi tecnici comunali al fine di rispettare e far rispettare puntualmente le norme in materia di predisposizione alla ricezione a banda ultralarga degli edifici nuovi e ristrutturati ai sensi della Legge n. 164/2014 art. 6 ter
- Di allegare al modello semplificato per le autorizzazioni edilizie una nota specifica che evidenzia l'obbligo di predisporre e di produrre il progetto dell'impianto multiservizio passivo in fibra ottica, raccomandando il personale tecnico del Comune a dare la giusta enfasi alla cosa, fornendo se necessario le necessarie spiegazioni tecniche e rimandando alla normativa e alla guida CEI 306/22

- Di verificare all'atto del rilascio dell'agibilità la presenza della documentazione sul collaudo e la dichiarazione di conformità rilasciate da un tecnico abilitato ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 art. 1 comma 2 lettera b

Inoltre, al fine di stimolare l'adeguamento impiantistico degli edifici esistenti e di salvaguardare l'immagine della città, patrimonio mondiale UNESCO, non di rado deturpata dalla presenza di molteplici antenne per la ricezione dei segnali televisivi terrestri e/o satellitari e sull'esempio di quanto realizzato al riguardo da numerose amministrazioni comunali italiane, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a:

- Istituire attraverso apposito provvedimento l'obbligo dell'impianto centralizzato d'antenna su tutto il territorio comunale, con un tempo di adeguamento compreso tra i tre e i cinque anni
- Istituire il divieto tassativo all'installazione di impianti d'antenna in facciata, sui poggioli o su altri ambiti che non siano i tetti delle abitazioni, possibilmente in posizione non esposta alla vista dal piano stradale, vietando al contempo qualsiasi cablatura "volante" e non adeguatamente mascherata
- Istituire congrue sanzioni per quanti, scaduto il tempo concesso per l'adeguamento, non rispettassero le regole
- Assegnare alla Polizia Municipale il compito di sorvegliare e far rispettare la norma comminando le sanzioni previste